

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 SETTEMBRE 2024

Il giorno 20 settembre 2024 alle ore 01 è andata deserta la 1^a convocazione, mentre il 21 settembre 2024, alle ore 18.30, a TRICESIMO, presso la Sala del Centro della Comunità "Franco Sgarban" di Ara di Tricesimo, Via San Bartolomeo n. 2p, si è svolta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "AMICI DELLA PATUSSI APS", convocata dal Presidente del Consiglio D'Amministrazione, con email e lettere spedite il 22 agosto 2024, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica degli aventi diritto al voto presenti;
2. Lettura e approvazione nuovo Statuto dell'Associazione e contestuale successive variazioni per invio alla Regione Friuli Venezia – Giulia per adeguamento alla Legge sul Terzo Settore;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 18,35 assume la presidenza Giuseppe Gioffrè, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dichiara aperta l'assemblea e chiede al Segretario Giuseppe Bruni di fungere da Segretario, il quale accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti 86 (40 presenti + 46 deleghe) Soci aventi diritto (elenco in allegato) su 108 Soci in regola con i relativi adempimenti, pari al 79,63% degli aventi diritto, e quindi l'assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente si accerta che tutti i presenti abbiano i requisiti per partecipare all'assemblea con diritto di voto e quindi ne convalida la regolarità.

In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente, dopo attenta lettura della bozza di Statuto, specificando i motivi che hanno portato a dover modificare lo stesso e segnalando tutte le variazioni rispetto al precedente Statuto, chiede all'Assemblea di approvare il nuovo Statuto. L'Assemblea approva all'unanimità con nessun voto contrario o astenuto.

In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente non espone nessun'altra necessità e, pertanto, in considerazione che non ci sono altri interventi, il Presidente scioglie la riunione alle ore 18.55

Tricesimo 21 settembre 2024

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL VERBALIZZANTE

Il Segretario

Giuseppe Bruni

Il Presidente

Giuseppe Gioffrè

REGISTRATO - UDINE 11 NOV. 2024
AL N° 2584 SERIE 3 - PRIVATI A
Liquida Euro
* firma su delega della Direzione Provinciale di Udine
Gloria Prete
IL FUNZIONARIO
Marco Bernarais



nr.	cognome	nome	1° DELEGA	2° DELEGA	3° DELEGA	VOTI VALIDI	SEDUTA INIZIATA ORE 18.30
1	ACCATTINI	Giorgio	AGAZZI	ALESSANDRETTI		3	
2	ANESE	Mirco	BERTINI	BILLO	CIANO	4	
3	AURELI	Marco				1	
4	BERTONI	Gianni				1	
5	BRANDI	Dario				1	
6	BRIZI	Fernando	CAFAGNA			2	
7	BRUNI	Pino	BALZARANO			2	
8	CARTA	Mario	SGUEGLIA	VALERII		3	
9	COTELLI	Enzo	SANTIAPICHI			2	
10	D'ELICIO	Giuseppe	MEREU	LO VECCHIO		3	
11	FOLLIERO	Pierangelo				1	
12	FORMICHELLA	Roberto	FOSCHINI	DI RUBBO	IPPOLITO	4	
13	FRANCESCHELLI		RINALDO			2	
14	GARAU	Fiorella				1	
15	GIAMBENINI	Stefano				1	
16	GIOFFRE'	Giuseppe	CAMMARATA	GUIDORZI	COLOMBO	4	
17	GRASSINI	Stefano				1	
18	LOBERTI	Francesco				1	
19	MACOR	Laura	GENTILOMO			2	
20	MARCHETTO	Alvise	MANDUCA	MANENTE		3	
21	MARI	Marina				1	
22	MARTONI	Gabriele				1	
23	MAS	Ennio	FELICE			2	
24	MEI	Graziano	SENNO			2	
25	NICOLARDI	Luigi	VISPARELLI	MARULLO		3	
26	ORLANDO	Paolo	PAPALIA			2	
27	PELLEGRINI	Orazio	MASSUZZI			2	
28	PETRIS	Daniela				1	
29	POSTI	Giuseppe				1	
30	QUADRI	Paolo				1	

Greppia Roma

GRM RRM

31	RIPAMONTI	Mario	PASI ANTONIO	PASI FLAVIO		3	
32	SALUSTI	Adriano				1	
33	SIMONITTO	Germano	SIMONITTO	VALLERI	BISON	4	
34	STOCCO	Maurizio	PREVARIN			2	
35	TADOTTO	Enzo	TELSI	MAGRO	MARTONI	4	
36	TRANSI	Diego	FATO			2	
37	TURI	Angelo	CECCHINEL	DI PINTO	CHIARINI	4	
38	VENDRAMINI	Natale	VALENTINO	DE CAROLIS	DI GREGORIO	4	
39	ZANAT	Alberto	ZIGNANI			2	
40	ZENNARO	Efrem	TAMBURLIN			2	
	PRESENTI			almeno 81 voti validi	TOTALE VOTI VALIDI	86	79,63 % DI 108 SOCI

Giuseppe Rivi

[Signature]

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"AMICI DELLA PATUSSI APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di TRICESIMO in via San Giorgio n. 55, presso la Caserma "SANTE PATUSSI" con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (Art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale:

i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITA', ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO;

z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità, ed al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 35 c.1 Codice del Terzo settore.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;



ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

SI PERDE LA QUALIFICA DI SOCIO QUALORA NON VENGA PAGATA LA QUOTA ASSOCIATIVA PER DUE ANNI SOLARI CONSECUTIVI

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, gli organi durano in carica **tre anni** ed i componenti sono rieleggibili.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Presidente, Organo di Amministrazione e Tesoriere);
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di **almeno 1/3 degli associati** e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- eleggere, al proprio interno, il Vicepresidente ed il Segretario;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 7 componenti, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di **3 anni** e possono essere rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, nonché il libro degli aderenti all'Associazione (Libro degli associati).

ART.10 (Tesoriere)

Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci dell'Associazione e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Tesoriere si occupa dell'amministrazione e della tenuta della contabilità dell'Associazione secondo le direttive del Presidente dell'Organo di Amministrazione; partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e viene consultato in relazione alla disponibilità economico finanziaria dell'Associazione.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 16
(Volontari)

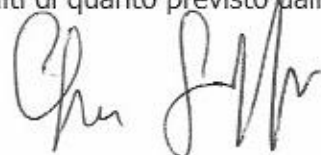
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117



La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, e deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs., 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

